



**Comunicazione n. 263**

Torremaggiore, lì 29 marzo 2022

I.S.I.S.S. " FIANI - LECCISOTTI "  
Prot. 0003434 del 29/03/2022  
VII-7 (Uscita)

**A tutto il personale scolastico**  
**Al Sito web**

**OGGETTO: DL n. 24 del 24 marzo 2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" - Nota n. 2379 e 2380 della Regione Puglia (che si allegano alla presente).**

È entrato in vigore il DL n. 24 del 24 marzo 2022, contenente *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*.

Anche con riferimento alla Nota della regione Puglia n. 2379 e 2380, si riportano di seguito le principali novità per il sistema scolastico:

**REGOLE GENERALI DI SICUREZZA**

- è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
- i dispositivi di protezione facciale non vanno utilizzati durante lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- resta fermo il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o in caso di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°;
- fino al 30 aprile si potrà accedere alle Istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass "base" (vaccinazione, guarigione o test).

**GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

- Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, **in presenza di almeno 4 casi di positività nella classe, l'attività prosegue in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con soggetto positivo**. Alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

## ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

- Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, se in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire le attività scolastiche in modalità DDI a seguito di richiesta da parte della famiglia accompagnata da certificazione medica;
- la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato tampone antigenico o molecolare con esito negativo.

## OBBLIGO VACCINALE

- Permane fino al 15 giugno 2022, per il personale della scuola, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall'art. 9, c. 3, del DL 52/2021;
- la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli studenti. Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*. L'atto di accertamento dell'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica, ossia il docente non andrà in classe;

dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'A.S. 2021/2022 si provvede alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Carmine COLLINA**

(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)